

Comune di Fossano (Cuneo)

Variante al Piano Regolatore Generale n. 11 - Variante parziale n. 11 ai sensi dell'art. 17 c. 5 e 7 della L.R. 56/77 s.m.i. così come modificata dalle L.R. 3/2013 e L.R. 17/2013. "Modifiche ai parametri di cui all'art. 53 comma 7 - Opportunità e prescrizioni per singola area - scheda Capoluogo - Via Torino". Approvazione.

L'anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di Dicembre, alle ore 20,00 nella consueta sala consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale composto dai signori:

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale Vigente approvato con D.G.R. n. 50-11538 del 03 Giugno 2009 pubblicato sul B.U.R.P. n. 23 in data 11.06.2009 e successive modifiche e varianti e precisamente:

- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 1 approvata con D.C.C. n. 107 in data 08.09.2009;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 2 approvata con D.C.C. n. 136 in data 24.11.2009;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 3 approvata con D.C.C. n. 145 in data 22.12.2009;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 4 approvata con D.C.C. n. 72 in data 27.07.2010;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 5 approvata con D.C.C. n. 106 in data 19.10.2010;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 6 approvata con D.C.C. n. 34 in data 19.04.2011;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 7 approvata con D.C.C. n. 64 in data 26.07.2011;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 8 approvata con D.C.C. n. 06 in data 07.02.2012;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 9 approvata con D.C.C. n. 25 in data 13.03.2012;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 10 approvata con D.C.C. n. 45 in data 05.06.2012;
- Modificazione non costituente Variante al P.R.G.C. n. 11 approvata con D.C.C. n. 38 in data 11.06.2013;
- Variante n. 1 (Variante parziale 1) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 21 in data 23.03.2010;
- Variante n. 2 (Variante parziale 2) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 93 in data 14.09.2010;
- Variante n. 3 (Variante parziale 3) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 114 in data 08.11.2010;
- Variante n. 4 (Variante parziale 4) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 63 in data 26.07.2011;
- Variante n. 5 (Variante parziale 5) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 97 in data 21.12.2011;
- Variante n. 6 (Variante parziale 6) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 64 in data 27.09.2012;
- Variante n. 7 (Variante parziale 7) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 73 in data 06.11.2012;
- Variante n. 8 (Variante parziale 8) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 87 in data 11.12.2012;
- Variante n. 9 (Variante parziale 9) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 27 in data 09.04.2013;
- Variante n. 10 (Variante parziale 10) al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 32 in data 08.04.2014;

Considerato che a fronte della necessità di adeguamento della strumentazione urbanistica in relazione a sopravvenute esigenze legate ad attività produttiva presente sul territorio, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario procedere alla redazione di una Variante Parziale;

Visti gli elaborati progettuali e la relazione redatti dal Dipartimento Tecnico LL.PP. Urbanistica e Ambiente- *Servizio Gestione del Territorio* in data 22 settembre 2014;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.09.2014 di adozione della Variante al Piano Regolatore Generale n. 11 - Variante parziale n. 11 ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. così come modificata dalle LL.RR. n. 3/21013 e 17/2013, ivi contenente le motivazioni convalidanti il provvedimento in questione ed i relativi elaborati allegati;

Considerato che la Variante è stata pubblicata per trenta giorni consecutivi dal giorno 27.10.2014 al giorno 26.11.2014 ed è stata data la possibilità di presentare osservazioni negli ultimi quindici giorni di pubblicazione e cioè dal 12 novembre al 26 novembre 2014;

Considerato che sulla variante non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

Rammentato che, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale 56/77 s.m.i. *"[...] contestualmente alla fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. [...]. La pronuncia della provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati."*;

Atteso che la deliberazione è stata inviata alla Provincia, che è decorso il termine di 45 giorni da detto invio (con scadenza l'11/12/2014), che non risulta pervenuto alcun correlato pronunciamento da parte di detto Ente per cui è possibile avvalersi del dispositivo del silenzio-assenso secondo quanto indicato nel paragrafo precedente;

Ritenuto quindi di approvare definitivamente la Variante n. 11 al P.R.G.C. Vigente – *Variante parziale n. 11* costituita dagli elaborati allegati alla D.C.C. di adozione preliminare n. 70 del 30.09.2014 e di seguito elencati:

Relazione Illustrativa;

Estratto Norme Tecniche di Attuazione (Comparativa - Progetto);

Considerato che la variante è da ritenersi parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche introdotte:

- a) Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;
- d) Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui agli articoli 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento;
- g) Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Considerato che la variante rispetta i parametri di cui all'art. 17 comma 5, lettere c), d), e), e f) della l.r. 56/77 e s.m.i., con riferimento al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate ed a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, in quanto l'argomento di variante non interessa tali parametri bensì esclusivamente la modifica dell'altezza massima in tessuto produttivo già individuato dal P.R.G.C. vigente;

Rammentato che la previsione della presente Variante, essendo esclusivamente normativa e correlata alla modifica dell'altezza massima, non incide sulle previsioni insediative e che pertanto non necessita delle verifiche di cui al comma 6 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. (ovvero "*le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali*) e che pertanto non è risultata necessaria o anche solo utile la produzione della specifica tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante;

Considerato che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, con proprio parere del 12.09.2014, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica, tuttavia con l'integrazione nel progetto definitivo di variante posto in adozione di una serie di prescrizioni e accorgimenti ai fini della riduzione degli impatti sull'ambiente;

Vista la Legge 17.08.1942 n. 1150;

Vista la Legge 28/01/1977 n. 10;

Visto l'art. 42 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 4

Vista la Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 17, commi 5, 6 e 7, in relazione alla Variante Parziale;

Vista la circolare del Presedente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18.07.1989, pubblicata su supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32 in data 09.08.1989;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n. 12/PET;

Considerato che le modifiche di cui si tratta si qualificano come *Variante Parziale* ai sensi del comma 5 art. 17 L.R. 56 e ss.mm. ed ii.;

Considerato che, per quanto a conoscenza di questa amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani e progetti sovracomunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Dirigente del Dipartimento Tecnico Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 14, n. 14 votanti, n. 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 così come modificata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013, il progetto definitivo della *Variante Parziale n. 11* al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G..C.) costituito dai seguenti elaborati:
Relazione Illustrativa;
Estratto Norme Tecniche di Attuazione (Comparativa - Progetto);
atti tecnici già allegati alla deliberazione di adozione preliminare n. 70 del 30.09.2014.
3. Di dare atto che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini.
4. Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto di escludere secondo quanto in premessa precisato.

5. Di dare atto che detto progetto di variante è stato formato, adottato e viene ora approvato con pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
6. Di dare atto che, per quanto a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta esistano piani, progetti o programmi sovracomunali incompatibili con la variante parziale in oggetto, esclusivamente limitata al territorio comunale e contenuta nei limiti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.
7. Di dare atto che le previsioni della Variante non contrastano con il "*Piano Territoriale Regionale*", con il "*Piano Stralcio delle fasce fluviali*" con il "*Piano Paesaggistico Regionale*" e con il "*Piano Territoriale Provinciale*".
8. Di disporre affinché copia della presente variante venga trasmessa ai competenti organi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai fini della sua efficacia;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 14, n. 14 votanti, n. 14 voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.